

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
RECLAMI AL COLLEGIO CIVILE**

Il Tribunale di Novara, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lorena Casiraghi - Presidente relatore
dott.ssa Annalisa Boido - Giudice
dott.ssa Gabriella Citro – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

BANCA

Reclamante

Contro

DEBITORE

Reclamato

Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del presente giudizio è il reclamo proposto ex art. 630, co. 3 c.p.c. dalla BANCA, creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare rg. n. OMISSIS, avverso il provvedimento di estinzione della suddetta procedura pronunciato dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza riservata resa in data 22.5.2020 e comunicata all'odierna reclamante in data 11.6.2020.

Questi i fatti rilevanti ai fini della decisione:

- su ricorso di Banca è stata radicata la procedura esecutiva immobiliare nei confronti di DEBITORE rubricata al RGE OMISSIS;
- la procedura esecutiva immobiliare aveva ad oggetto beni immobili siti in Biandrate e in proprietà di DEBITORE nella misura di 1/2;
- a seguito del deposito della certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. è risultato che gli immobili sottoposti ad esecuzione erano pervenuti al debitore esecutato in seguito al decesso del padre, deceduto in data 5.10.2007;
- il GE, a fronte della mancanza di continuità delle trascrizioni risultando trascritta solo la denuncia di successione, in data 3.11.2015, concedeva termine al creditore procedente per il deposito di certificazione notarile integrativa attestante la trascrizione dell'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità a favore di DEBITORE e contro PADRE ovvero per l'esperimento dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c.;
- Banca depositava ricorso ex art. 749 c.p.c. e 481 c.c. per la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiarasse se intendesse accettare o rinunciare all'eredità e il Giudice assegnava al debitore termine di 15 giorni per depositare in Cancelleria atto di accettazione o rinuncia all'eredità, rappresentando che, in difetto, sarebbe decaduto dalla facoltà di accettare;

Sentenza, Tribunale di Novara, Pres. Est. Lorena Casiraghi, n. 508 del 10 novembre 2020

- DEBITORE, costituitosi a mezzo difensore nel giudizio ex art. 749 c.p.c. e 481 c.c., non depositava alcun atto decadendo così dalla possibilità di accettare l'eredità;
- Banca depositava pertanto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. impugnando la rinuncia all'eredità ex art. 524 c.c. al solo fine di farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante per soddisfarsi sui beni ereditari;
- Con ordinanza del 18.12.2017 il Tribunale di Novara rigettava il ricorso;
- Banca interponeva appello avverso l'ordinanza di rigetto e la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 2029/2018 resa in data 27.11.2018, già passata in giudicato, accoglieva l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata Ordinanza del Tribunale di Novara, autorizzava la Banca, ad accettare l'eredità dismessa morendo da PADRE in luogo del rinunciante DEBITORE;
- Banca procedeva pertanto alla trascrizione dell'accettazione ex art. 524 c.c. e in data 9.05.2019 riassumeva la procedura esecutiva immobiliare sospesa ex art. 624 bis c.p.c.;
- All'udienza del 16.1.2020, fissata a seguito della riassunzione, le parti chiedevano un rinvio al fine di definire la titolarità dei beni pignorati considerato che il debitore esecutato e, dava atto dell'intervenuto decesso della propria madre, comproprietaria degli immobili oggetto di esecuzione, e della propria volontà di accettare l'eredità della madre.

Con l'ordinanza qui reclamata il GE - rilevato che per effetto della decadenza del DEBITORE esecutato, dal diritto di accettare l'eredità del padre, questa si era devoluta interamente alla madre, deceduta in data 27.12.2017 e che pertanto la quota pignorata di 1/2 non esisteva né alla data del pignoramento né all'attualità, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva dopo avere rilevato d'ufficio l'improcedibilità del pignoramento per inesistenza del bene pignorato.

Con ricorso tempestivamente depositato in data 30.7.2020, la Banca ha proposto reclamo a norma dell'art. 630, co. 3 c.p.c. avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura.

Concesso al debitore esecutato il termine previsto dall'art. 178, co. 5 c.p.c. per il deposito di memorie, questi ha depositato note di replica, chiedendo il rigetto del reclamo.

Per giurisprudenza consolidata avverso i provvedimenti che determinano ipotesi di chiusura anticipata della procedura esecutiva, ovvero provvedimenti di c.d. estinzione atipica della procedura, l'unico rimedio impugnatorio percorribile è quello della opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito, anche di recente, che nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiara l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. 15605/2017 e da ultimo Cass. sez. III 29.4.2020 n. 8404).

Di contro, il rimedio impugnatorio prescritto dall'art. 630 c.p.c. è esclusivamente riservato alle c.d. ipotesi di estinzione tipica, non ricorrenti nella fattispecie in esame (cfr. in tale senso, Cass. 30201/2008, che ha affermato "nell'espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per difetto di appartenenza dei beni pignorati al debitore) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Novara, Pres. Est. Lorena Casiraghi, n. 508 del 10 novembre 2020

il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica”).

Il reclamo proposto da BANCA ai sensi dell'art. 630 co. 3 c.p.c. va, pertanto, dichiarato inammissibile dal momento che, nel caso di specie, la procedura esecutiva è stata estinta per una causa diversa da quelle tipizzate dal legislatore (ovvero per il venir meno della disponibilità in capo al debitore esecutato del bene oggetto di pignoramento immobiliare).

Inammissibile e inidoneo a giustificare la trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione si ritiene altresì il generico richiamo allo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi contenuto nell'intestazione dell'atto introduttivo.

Parte ricorrente, infatti, dopo avere ampiamente argomentato circa i motivi di censura rispetto al provvedimento di estinzione adottato dal GE, ha espressamente evidenziato, quanto al mezzo di impugnazione utilizzato in principalità, ovvero il reclamo, : “laddove non si ritenga la configurabilità del reclamo lo stesso potrà essere configurato come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma 2 c.p.c. con conseguente emissione dei provvedimenti cui all'art. 618 c.p.c.” rimettendo così al Tribunale adito la qualificazione giuridica del mezzo di impugnazione introdotto.

Si osserva tuttavia che l'atto introduttivo è stato intitolato “reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. ovvero opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.” e le sue conclusioni sono indirizzate unicamente al Collegio, discostandosi così dal modello formale imposto dalla legge; a ciò si aggiunga che l'atto è stato iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario con conseguente formazione di un distinto fascicolo processuale.

Come chiarito dalla Suprema Corte “L'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta quindi il modello legale se non si tratti di “ricorso al giudice dell'esecuzione”, cioè: a) se abbia una forma diversa dal ricorso; b) se la domanda giudiziale in esso contenuta non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa; c) se l'atto non venga depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo già pendente” (Cass. n. 25170/2018).

Un atto che, per la sua difformità dal modello legale, non sia di per sè idoneo a pervenire all'esame del giudice dell'esecuzione - cioè una opposizione che non contenga un ricorso, o quanto meno una domanda giudiziale rivolta a quest'ultimo, ovvero che non sia depositata agli atti del fascicolo dell'esecuzione - non è idoneo a raggiungere lo scopo previsto dalla legge ed è pertanto senza alcun dubbio nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., co. 2.

Né in tal caso potrebbe operare la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 co. 3 c.p.c. trattandosi di una opposizione agli atti esecutivi la nullità del cui atto introduttivo, ha impedito che esso raggiungesse lo scopo previsto dalla legge.

La difformità dell'atto rispetto al modello legale è d'altronde senz'altro imputabile alla parte che ha volutamente inteso proporre un reclamo al collegio, attivando un procedimento camerale, dal momento che l'atto non era rivolto al giudice dell'esecuzione, ma al Tribunale in composizione collegiale e non è stato depositato agli atti del processo di esecuzione (e pertanto nemmeno poteva essere interpretato come ab origine diretto al giudice dell'esecuzione, e quindi la sua sanatoria non potrebbe in nessun caso operare ex tunc), nè la parte ha chiesto tempestivamente che si procedesse in tal senso ma si è limitata a prospettare l'opposizione agli atti esecutivi come alternativa al reclamo proposto in via principale nel solo caso in cui il Tribunale avesse ritenuto non configurabile lo strumento utilizzato in principalità.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

§§§§§§

Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo sono poste a carico della parte reclamante.

Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, a norma del quale "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

PQM

Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento di reclamo ex art. 630, co. 3 c.p.c. iscritto al R.G. n. OMISSIS:

- Dichiarò inammissibile il reclamo proposto dalla BANCA;
- condannò BANCA, alla refusione delle spese di lite in favore di DEBITORE che si liquidano in complessivi euro 3.200,00 oltre il 15% del compenso a titolo di spese forfetarie oltre IVA e CPA;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione e condanna il reclamante alla corresponsione del medesimo.

Così deciso in Novara nella camera di consiglio del 2.11.2020

Il Presidente estensore
Lorena Casiraghi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*